

REGOLAMENTO (CEE) N. 1120/93 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 1993**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 36, 72 e 91 (numeri d'ordine 40.0360, 40.0720 e 40.0910), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 36, 72 e 91 (numeri d'ordine 40.0360, 40.0720 e 40.0910), originari della Cina, il massimale è fissato rispettivamente a 12 tonnellate, 38 000 pezzi e 14 tonnellate; che in data 8 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 maggio 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0360	36 (tonnellate)	5408 10 00	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
		5408 21 00	
		5408 22 10	
		5408 22 90	
		5408 23 10	
		5408 23 90	
		5408 24 00	
		5408 31 00	
		5408 32 00	
		5408 33 00	
		5408 34 00	
		ex 5811 00 00	
		ex 5905 00 70	
40.0720	72 (1 000 pezzi)	6112 31 10	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
		6112 31 90	
		6112 39 10	
		6112 39 90	
		6112 41 10	
		6112 41 90	
		6112 49 10	
		6112 49 90	
		6211 11 00	
		6211 12 00	

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(²) GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.